

## Assicurazione RCA:

### stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

**ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15 giorni di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di assicurazione: PASSAPAROLA!**



A partire dal **1 gennaio 2013**, il contratto di assicurazione RCA per l'auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la **tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza**: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.

Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di **rinnovo tacito** della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una **tolleranza di quindici giorni** durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque **giovare della copertura assicurativa** pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all'automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato con l'assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.

Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)], a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l'assicurato **non potrà più beneficiare**, alla scadenza, **della tolleranza di quindici giorni**. Infatti, la nuova legge impedirà il **rinnovo tacito** delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una **durata massima di un anno**. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato

saranno **nulle**.

Per le clausole di tacito rinnovo previste nei **contratti anteriori** al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.

In caso di contratti **in corso di validità** alla data del **20 ottobre** con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno **comunicare per iscritto** ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle **forze dell'ordine**: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il "vecchio" periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di **798 euro** e il **sequestro immediato** del veicolo finalizzato alla confisca.

Fonte: [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it)